

IL DOPING: UN FENOMENO COMPLESSO

di *Antonio Miglietta*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il fenomeno del doping. – 3. Un brevissimo excursus della normativa italiana. – 4. Punibilità e responsabilità penale. – 5. Le criticità procedurali: l'impianto probatorio. – 6. La comunicazione e l'aggiornamento delle informazioni sulla reperibilità degli atleti. 7. L'elenco di sostanze vietate: tassatività o no? 8. Il commercio di sostanze dopanti. – 9. Dolo o colpa? un sistema sanzionatorio da rivedere? – 10. Sull'indipendenza dei giudici sportivi antidoping. – 11. L'esame di alcuni casi concreti. –11.1 Il caso di Alex Schwazer. – 11.2 Il caso di Jannik Sinner. – 11.3 Il caso di Andreea Raducan. – 11.4 Il caso di Filippo Magnini. 11.5 - Il caso di Maria Sharapova. – 12. Conclusioni.

1. Premessa

Lo scopo di questo articolo è quello di mettere in luce le criticità della normativa antidoping, evidenziandone le lacune applicative e talune difficoltà interpretative.

L'analisi giurisprudenziale dimostra come la legge italiana sul doping, pur avendo come obiettivi principali la tutela della salute degli atleti e la salvaguardia dell'integrità sportiva, presenti numerose zone grigie che rendono difficoltosa una sua applicazione uniforme e giusta.

La legge n. 376/2000 ha introdotto la responsabilità penale per gli atleti che fanno uso di sostanze dopanti, equiparando l'assunzione di tali sostanze a un vero e proprio reato. Tuttavia, questa impostazione solleva alcune perplessità, tra cui il diritto di difesa limitato, la mancanza di contraddittorio nei test clinici e il principio di tassatività delle sostanze vietate.

2. Il fenomeno del doping

Il doping rappresenta un fenomeno complesso che intreccia aspetti giuridici, etici e sociali. Dal punto di vista giuridico, il tema coinvolge sia il diritto sportivo che il diritto penale, con l'obiettivo di garantire la lealtà delle competizioni e tutelare la salute degli atleti. I casi emblematici di Alex Schwazer, Jannik Sinner, Filippo Magnini, Andreea Raducanu e Maria Sharapova offrono spunti preziosi per analizzare il trattamento giuridico del doping e le relative implicazioni.

Dal punto di vista della dottrina, il doping è oggetto di studio sotto vari profili. Il Codice Mondiale Antidoping, adottato nel 2003 dalla WADA ⁽¹⁾ è il principale riferimento normativo a livello globale. Esso definisce il doping come la violazione di una o più regole antidoping, tra cui l'assunzione di sostanze vietate, il rifiuto di sottoporsi ai controlli o la manipolazione dei test. Le sanzioni previste vanno dalla squalifica temporanea fino all'inibizione permanente, con aggravanti legate alla premeditazione o alla reiterazione. La dottrina pone l'accento sul principio di prevenzione, che richiede di strutturare un sistema efficace di controlli e sensibilizzazione per contrastare l'uso di sostanze proibite.

Il doping non è soltanto una questione di regole sportive, ma una problematica che coinvolge la tutela della salute pubblica, la trasparenza delle competizioni e il rispetto del fair play.

⁽¹⁾ Agenzia mondiale antidoping che ogni anno ha il compito di pubblicare una lista delle sostanze e dei metodi proibiti nella pratica sportiva.

3. Un brevissimo excursus della normativa italiana

In Italia, la legge n. 376/2000 disciplina la lotta contro il doping, prevedendo reati quali l'uso, la somministrazione e il traffico di sostanze dopanti, puniti con la reclusione e/o sanzioni pecuniarie. Tale normativa mira, inoltre, a tutelare la salute degli atleti, obbligando le Federazioni sportive a rispettare le norme antidoping. La dottrina sottolinea come il doping rappresenti una minaccia alla salute pubblica e un tradimento dei valori sportivi. In questo contesto, assume particolare rilevanza il principio della proporzionalità, che invita a calibrare le sanzioni in base alla gravità delle violazioni, distinguendo tra casi di dolo e negligenza.

La responsabilità oggettiva, che è un principio cardine nel diritto sportivo, attribuisce all'atleta la colpa per qualsiasi sostanza rilevata nel suo organismo, indipendentemente dall'intenzionalità. Questo principio è stato spesso oggetto di dibattito, poiché pone l'esigenza di garantire la credibilità del sistema sportivo in tensione con il diritto alla difesa e alla presunzione di innocenza. La dottrina insiste sulla necessità di adottare un approccio proporzionale nell'applicazione delle sanzioni, tenendo conto della gravità della violazione e delle circostanze.

Le procedure antidoping prevedono controlli effettuati prima, durante o dopo le competizioni, con i campioni analizzati presso laboratori accreditati WADA². Il processo sportivo si articola in diverse fasi: la notifica della violazione, l'audizione dell'atleta e la decisione del tribunale sportivo, con possibilità di appello al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) che ha assunto un ruolo centrale, applicando il principio di responsabilità oggettiva e pronunciandosi in molti casi complessi. In parallelo, le violazioni antidoping possono essere perseguite in sede penale, con indagini preliminari condotte dalla magistratura ordinaria, raccolta delle prove e applicazione di sanzioni che includono pene detentive, confisca delle sostanze e divieto di esercitare attività sportive. La dottrina analizza anche i profili di tutela giurisdizionale, evidenziando l'importanza di garantire all'atleta accusato di doping un giusto processo e il diritto di difesa.

4. Punibilità e responsabilità penale

Gli obiettivi perseguiti dalla legge sono due: la tutela della salute e la salvaguardia dell'integrità sportiva.

Affinché assunzione e somministrazione di farmaci dopanti siano punibili è necessario che il fatto sia commesso con lo scopo di *“alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o modificare il risultato dei controlli sulle pratiche vietate”*. Quindi bisognerà accertare la sussistenza di una duplice valutazione dell'agente; da un lato, la sussistenza di volontà e coscienza nell'assumere, procurare o somministrare sostanze vietate, dall'altro, che tale condotta sia orientata ad alterare la prestazione sportiva.

Dalla lettura del testo emerge, dunque, che le condotte incriminate sono plurime, come stabilito dall'ex art. 9, ora art. 586-bis c.p., commi 1 e 2:

- *procura ad altri, somministra, assume o favorisce l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive che non siano giustificate da condizioni patologiche e siano idonee a modificare la condizione psicofisica o biologica dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci*

⁽²⁾ In Italia l'unico laboratorio accreditato dalla Wada per l'effettuazione dei controlli antidoping è quello della FSMI (Federazione Medico Sportiva Italiana) si trova a Roma, presso il CPO “Giulio Onesti”, all'Acqua Acetosa.

o sostanze;

- *si sottopone a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche idonee a modificare la condizione psicofisica o biologica dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche;*

La dichiarata punibilità dell'atleta ha fatto sì che con la L. n. 376/2000, l'ordinamento italiano, per la prima volta nella sua storia, sanzionasse penalmente la condotta di chi reca danno alla propria integrità psicofisica.

La scelta del legislatore ha determinato, così, che “autore del reato” (sportivo, medico, preparatore atletico) e “persona offesa” dal reato divenissero qualità rinvenibili in capo allo stesso oggetto, “lo sportivo che assume sostanze dopanti”, con le conseguenti difficoltà che ciò può determinare sotto il profilo procedimentale e processuale.

La responsabilità penale dell'atleta ha certamente privato gli organi inquirenti di un potenziale supporto investigativo dell'atleta stesso nel cercare di debellare il fenomeno, perché risulta difficile ipotizzare una condotta collaborativa dello sportivo nell'accertamento dei fatti e nell'individuazione dei soggetti che gli hanno fornito o somministrato la sostanza dopanti, atteso che nel momento in cui decida di collaborare diventa coimputato.

5. Le criticità procedurali: l'impianto probatorio

La disciplina suscita altre perplessità: sancire la penale responsabilità per doping dell'atleta significa aver raggiunto la prova dell'assunzione, che può essere conseguibile soltanto attraverso esami clinici. Però, nella L. n. 376/2000 non troviamo alcuna disposizione che sancisca l'obbligo penalmente sanzionato di sottoporsi a tali esami.

Un'altra perplessità che ci si pone è data dal fatto che i test clinici possono essere effettuati anche a sorpresa (*whereabouts system*); tuttavia, una volta effettuati i prelievi non è prevista alcuna possibilità, per lo sportivo o per il suo difensore, di intervenire in contraddittorio durante lo svolgimento delle analisi, magari con la possibilità di chiedere un riesame o nominare un consulente tecnico di parte. In questa fase si è ai limiti della violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.

Un punto particolarmente dibattuto in giurisprudenza, infatti, riguarda il bilanciamento tra i diritti individuali degli atleti, come il diritto alla privacy e alla tutela della salute, e l'esigenza di controlli rigorosi per combattere il doping.

I test antidoping, pur essendo strumenti indispensabili, sollevano questioni di legittimità, specialmente in relazione ai limiti entro i quali le autorità sportive o statali possono imporre prelievi biologici o altri tipi di accertamenti senza violare i diritti fondamentali della persona.

Sul piano giurisprudenziale, diverse sentenze hanno evidenziato la problematica dell'onere della prova, come nel caso della Cassazione Penale n. 26326/2020, che ha sottolineato l'assenza di un pieno contraddittorio nella fase di analisi. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha, più volte, affrontato casi relativi alla compatibilità delle misure antidoping con i principi sanciti dalla Convenzione Europea, evidenziando la necessità di un equilibrio tra l'interesse pubblico alla pulizia dello sport e la salvaguardia delle libertà individuali.

6. La comunicazione e l'aggiornamento delle informazioni sulla reperibilità degli atleti

Il sistema *Whereabouts* rappresenta uno degli strumenti fondamentali per il controllo

antidoping a livello internazionale, consentendo alle autorità competenti di monitorare la localizzazione degli atleti per effettuare controlli a sorpresa ⁽³⁾. Tuttavia, l'efficacia di questo meccanismo presenta alcune criticità significative, specialmente per quanto concerne la mancata reperibilità dell'atleta, che può incidere sulla lotta al doping in diversi modi.

Uno dei principali problemi riguarda l'onere imposto agli atleti, i quali sono obbligati a segnalare con estrema precisione la propria posizione quotidiana. Questa rigidità operativa può portare a difficoltà pratiche, in quanto gli sportivi hanno spesso impegni variabili legati a competizioni, allenamenti o viaggi imprevisti. L'eventuale mancata comunicazione di un cambiamento di posizione, anche per motivi non intenzionali, può risultare in una segnalazione di mancata reperibilità. Dopo tre mancate reperibilità in un arco di dodici mesi, l'atleta rischia una sanzione equivalente a quella di una positività al doping, sollevando interrogativi sulla proporzionalità della punizione rispetto alla violazione.

Inoltre, si pongono questioni di privacy e di diritti individuali. Essere costantemente monitorati e obbligati a fornire informazioni dettagliate sulla propria posizione può rappresentare una violazione della sfera personale degli atleti, con possibili implicazioni etiche e legali. Questo aspetto è particolarmente controverso, poiché, mentre il sistema mira a garantire l'integrità dello sport, impone anche un livello di sorveglianza che in pochi altri ambiti professionali è richiesto e così invasivo.

Diversi precedenti giurisprudenziali hanno affrontato le problematiche del *sistema Whereabouts*. Ad esempio, il caso della Corte Arbitrale dello Sport (CAS) contro Christian Coleman, nel 2020, ha evidenziato come la mancata reperibilità possa portare a sanzioni severe, indipendentemente dall'intenzione dell'atleta. Un altro caso rilevante è quello di Marion Jones, la quale ha subito ripercussioni legali non solo per l'uso di sostanze dopanti, ma anche per le dichiarazioni fuorvianti relative alla sua reperibilità. Inoltre, il caso di André Onana, nel 2021, ha sollevato interrogativi sulla rigidità del sistema, dato che la sua sospensione è derivata da un errore di assunzione di un farmaco non correlato al doping, ma rilevato durante i controlli *Whereabouts*.

In conclusione, sebbene il *sistema Whereabouts* sia un elemento centrale nella lotta al doping, le sue criticità relative alla mancata reperibilità degli atleti sollevano interrogativi sulla sua equità, efficacia e applicabilità uniforme. Una revisione delle procedure, con un bilanciamento tra la necessità di controlli rigorosi e il rispetto dei diritti degli sportivi, appare necessaria per garantire un sistema antidoping più giusto ed efficiente.

7. L'elenco delle sostanze vietate: tassatività o no?

Un altro elemento molto dibattuto in dottrina è la ripartizione in classi dei farmaci vietati, ai sensi dell'art. 2; la questione è se la lista dei farmaci vietati è da considerarsi tassativa, con conseguente divieto di utilizzo delle sole sostanze richiamate nell'elenco della commissione, oppure se, leggendo la disposizione in combinato con l'art. 586-bis c.p., è possibile considerare vietata qualsiasi sostanza, seppur non inserita nella lista, se idonea ad alterare le prestazioni sportive. Una discrezionalità normativamente orientata porterebbe l'interprete ad attenersi al dettato dell'art. 586 bis c.p. potendo qualificare come vietate anche sostanze che, seppur non inserite nella lista, alterino la prestazione sportiva; tuttavia, una simile impostazione, per quanto auspicabile, non appare condivisibile, visto il principio di tassatività

⁽³⁾ È stato istituito dalla Wada un gruppo registrato ai fini dei Controlli (RTP), ovvero un elenco degli atleti di alto livello, istituito separatamente in ambito nazionale e internazionale, che sono sottoposti a controlli finalizzati, sia in gara che fuori gara. Tali atleti hanno l'obbligo di comunicare trimestralmente le informazioni sui luoghi relativi alla propria reperibilità e permanenza, denominate *Whereabouts*.

delle norme penali. Sarebbe stato giusto specificare, da parte del legislatore, la giusta attenuazione del principio di tassatività delle norme penali. Inoltre, la discrezionalità degli organi antidoping nel valutare la colpevolezza dell'atleta ha portato a decisioni contrastanti e ad un'applicazione non uniforme della normativa. Ad esempio, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1245/2017 ha sottolineato come l'automatismo nell'applicazione delle sanzioni antidoping possa risultare eccessivo, non lasciando margine alla valutazione del singolo caso.

8. Il commercio di sostanze dopanti

Una novità importante in materia di commercio di sostanze dopanti è rappresentata dal comma 7 dell'art. 586-bis c.p.; l'originario comma 7 dell'ex art. 9 della L. n. 376/2000 puniva con la reclusione da due a sei anni e multa da 5.164 a 77.468 Euro *“chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive nelle classi di cui all'art. 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico e dalle strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente”*. Ad oggi l'aggiornato art. 586-bis c.p. commina la reclusione da due a sei anni e la multa da 5.164 a 77.468 Euro nei confronti di *“chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente”*.

Come osservato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non vi è piena coincidenza tra la fattispecie di cui all'abrogato art. 9, comma 7, e quella oggetto di incriminazione da parte del vigente art. 586-bis c.p., comma 7, che, a differenza della precedente figura delittuosa, contempla il dolo specifico del *“fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”*.

Si passa, dunque, da dolo generico a dolo specifico; non viene più incriminata la commercializzazione *tout court* di sostanze dopanti come avveniva in precedenza, ma solo quella in cui l'agente si prefigge lo scopo di *“alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”* indipendentemente dall'effetto conseguito di tale finalità.

La Cass. Pen. n. 26326/2020, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 586-bis, comma 7, c.p., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, *“nella parte in cui - sostituendo l'art. 9 comma 7, L. 14 dicembre 2000, n. 376, abrogato dall'art. 7 comma 1 lett. n) del medesimo D.lgs. n. 21/2018 - prevede il ‘fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti’; reputa infatti il collegio che il governo abbia fatto un uso scorretto della delega conferita dall'art. 1, comma 85, lett. q), L. n. 103/2017, in quanto nel trasferire nel codice penale, rubricato al comma 7 dell'art. 586-bis, la figura delittuosa già oggetto di incriminazione da parte dell'art. 9, comma 7, L. n. 376/2000 ha operato mediante l'aggiunta del dolo specifico, una parziale abolitio criminis”*.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 105/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 586 bis c.p. ⁽⁴⁾. La definizione della fattispecie del reato di commercio illecito di sostanze dopanti, con l'introduzione della punibilità a titolo di dolo specifico, secondo la Consulta, non è prevista dalla legge delega. Il legislatore delegato pur non avendone i poteri, quindi, ha illegittimamente ristretto l'ambito di rilevanza della fattispecie penale del commercio di sostanze dopanti rispetto a quella originariamente prevista.

⁽⁴⁾ Cfr. S. BONINI, *L'illegittimità costituzionale della previsione del dolo specifico nel commercio di sostanze dopanti (art. 586-bis, co. 7, c.p.): quando motivi ‘formali’ e argomenti sostanziali convergono*, in Sistema Penale, Rivista on line, consultabile al seguente link: https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1666003695_bonini-illegittimita-costituzionale-previsione-del-dolo-specifico-nel-commercio-di-sostanze-dopanti.pdf

9. Dolo o colpa? Un sistema sanzionatorio da rivedere?

Negli ultimi anni, il dibattito sul sistema sanzionatorio relativo agli atleti trovati positivi al doping ha suscitato un acceso confronto tra le parti interessate, con particolare attenzione alla distinzione tra chi agisce con dolo e chi, invece, incorre in una violazione per colpa o negligenza. Questa distinzione è fondamentale per determinare la gravità della sanzione e per stabilire un principio di proporzionalità tra la condotta dell'atleta e la punizione ricevuta.

Le normative attualmente in vigore delineano una netta separazione tra il cosiddetto 'doping intenzionale' e le violazioni non intenzionali. Per gli atleti che vengono giudicati colpevoli di aver deliberatamente fatto uso di sostanze proibite, la sanzione prevista è di quattro anni di squalifica. Al contrario, per le violazioni considerate non intenzionali, la pena base è fissata a due anni di squalifica, con la possibilità di riduzioni o aumenti in base alle circostanze specifiche del caso.

Il concetto di 'intenzionalità' rappresenta, quindi, il fulcro del dibattito, ma la sua interpretazione varia notevolmente da caso a caso. Gli organi giudicanti non hanno ancora trovato un criterio univoco e condiviso per definire cosa debba essere considerato intenzionale e cosa no. Questo ha portato a decisioni contraddittorie, in cui violazioni simili sono state sanzionate in modo differente a seconda dell'interpretazione data dai tribunali sportivi o dagli enti regolatori.

L'inasprimento della sanzione fino a quattro anni per le violazioni intenzionali ha sollevato molte perplessità, in quanto, per alcuni sport, una squalifica di questa durata equivale sostanzialmente a una squalifica a vita. Infatti, in discipline in cui la carriera sportiva ha un arco temporale breve, una sospensione di quattro anni potrebbe precludere definitivamente la possibilità di tornare a competere ad alti livelli. Allo stesso tempo, due anni di squalifica per una violazione non intenzionale possono risultare eccessivi, soprattutto se l'atleta dimostra di non avere una responsabilità diretta nell'assunzione della sostanza vietata.

Una soluzione alternativa, che avrebbe potuto mitigare queste problematiche, sarebbe stata quella di introdurre un sistema sanzionatorio basato su un range flessibile di penalità, graduato in base alla gravità della violazione e alle circostanze specifiche del caso. Un tale approccio avrebbe permesso di evitare situazioni in cui atleti che hanno assunto accidentalmente una sostanza vietata subiscono lo stesso trattamento di chi ha agito con piena consapevolezza e dolo.

Infine, il dibattito sul doping e sulle relative sanzioni deve necessariamente tenere conto della tutela dell'integrità sportiva e della necessità di disincentivare ogni forma di frode. Tuttavia, è altrettanto fondamentale garantire che il sistema sanzionatorio sia equo e proporzionato, evitando di penalizzare in modo eccessivo chi non ha avuto un comportamento intenzionalmente scorretto. Il futuro delle normative antidoping dovrà, quindi, trovare un equilibrio tra rigore e giustizia, per assicurare che le sanzioni riflettano con precisione la reale responsabilità degli atleti coinvolti.

10. Sull'indipendenza dei giudici sportivi antidoping

L'indipendenza dei giudici sportivi antidoping è un principio essenziale per garantire equità, imparzialità e rispetto dei diritti fondamentali degli atleti coinvolti in procedimenti disciplinari legati all'uso di sostanze proibite. La giustizia sportiva antidoping si inserisce in un sistema complesso che deve bilanciare le esigenze di tutela dell'integrità dello sport con il rispetto delle garanzie procedurali riconosciute agli atleti. La necessità di organismi decisionali

autonomi è riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale, trovando fondamento nelle normative del Codice Mondiale Antidoping (WADA), nei regolamenti delle Federazioni e nelle disposizioni costituzionali e sovranazionali in materia di giusto processo.

A livello internazionale, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) rappresenta uno degli organi di riferimento per la risoluzione delle controversie antidoping. Tuttavia, vi sono stati dibattiti sulla sua effettiva indipendenza, soprattutto per quanto riguarda la nomina degli arbitri e l'influenza delle federazioni sportive e del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Anche le giurisdizioni nazionali devono garantire organi indipendenti, conformemente alle disposizioni dell'Unione Europea e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in particolare per quanto riguarda il diritto a un equo processo.

In questo contesto la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 7 maggio 2024, nella causa C-115/22, ha affrontato la questione dell'indipendenza dei giudici sportivi antidoping. In tale occasione, la Corte ha dichiarato irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Unabhängige Schiedskommission Wien (USK), la Commissione arbitrale indipendente di Vienna competente in materia di lotta contro il doping. La decisione si basa sulla valutazione che l'USK non soddisfa il requisito di indipendenza necessario per essere qualificata come "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). La Corte ha sottolineato che, affinché un organo possa essere considerato una giurisdizione, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, è essenziale che esso sia indipendente, sia rispetto alle parti in causa che rispetto all'autorità che lo ha istituito. Nel caso dell'USK, la Corte ha rilevato che la sua composizione e le modalità di nomina dei suoi membri non garantiscono un livello sufficiente di indipendenza, poiché i membri sono nominati da organismi che potrebbero avere interessi diretti nelle controversie sottoposte all'USK. Questa pronuncia evidenzia l'importanza dell'indipendenza degli organi giudicanti in materia di antidoping, sottolineando che la mancanza di tale indipendenza può compromettere la possibilità di ricorrere al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Di conseguenza, gli ordinamenti sportivi nazionali e internazionali sono chiamati a garantire che i loro organi giudicanti rispettino i requisiti di indipendenza e imparzialità, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva e il rispetto dei diritti fondamentali degli atleti coinvolti.

11. L'esame di alcuni casi concreti

11.1 Il caso di Alex Schwazer

Il caso di Alex Schwazer è emblematico. Nel 2012, l'atleta risultò positivo all'EPO e fu squalificato per 3 anni e 6 mesi. Nel 2016, fu nuovamente trovato positivo al testosterone, ma Schwazer denunciò manipolazioni dei campioni. Nel febbraio 2021, il Gip del Tribunale di Bolzano dispose l'archiviazione del procedimento penale a carico del marciatore altoatesino per "non aver commesso il fatto". Dopo quasi 5 anni di lotta e sofferenza, Alex Schwarzer ottenne da un tribunale civile ciò che aveva sempre dichiarato e ciò che i gradi di giudizio sportivi gli avevano più volte e in più sedi negato: la sua innocenza.

Il giudice, nel disporre l'archiviazione per Schwarzer, si espresse così: *"Esistono forti evidenze del fatto che nel tentativo di impedire l'accertamento del predetto reato siano stati commessi una serie di reati. (...) Lo scrivente ritiene accertato con alto grado di credibilità razionale che i campioni di urina prelevati ad Alex Schwarzer il primo gennaio 2026 siano stati alterati con lo scopo di farli risultare positivi e, dunque, di ottenere la squalifica e il discredito dell'atleta, come pure del suo allenatore Sandro Donati"*. La decisione di sottoporre il marciatore al controllo antidoping a sorpresa, difatti, sarebbe stata presa proprio

il giorno in cui Schwazer aveva testimoniato contro due medici della Federazione di atletica, accusati di aver spinto alcuni sportivi a doparsi: *“Doping di Stato; dunque, e una testimonianza pericolosa che non solo veniva all’interno di quel mondo, ma anche da un atleta che aveva scelto come proprio allenatore il paladino dell’antidoping: Sandro Donati. Colpire Schwazer significava, dunque, neutralizzare quella pericolosa testimonianza e, al tempo stesso, neutralizzare Sandro Donati, da quel momento allenatore di un dopato”*.

Tra le varie prove della manipolazione delle provette contenenti l’urina dell’indagato, secondo il Gip, ci sarebbe innanzitutto l’anomala concentrazione di DNA riscontrata nei campioni *“che non trova altra spiegazione credibile se non nella manipolazione”* e la circostanza che l’unico controllo antidoping che sia mai stato effettuato il giorno di Capodanno è stato proprio quello a carico di Schwazer (ciò avrebbe portato, date le festività, lo stazionamento per molte ore delle provette nei laboratori e reso agevole una loro alterazione sia a Stoccarda che a Colonia).

Il giudice, dunque, lo ha assolto, accusando la WADA e la IAAF di alterazioni dolose, ma il TAS ha confermato la squalifica sportiva, rigettando tali accuse. Questo caso ha evidenziato le difficoltà nel garantire trasparenza nei controlli antidoping e nell’armonizzare le decisioni tra giustizia sportiva e ordinaria. La dottrina si è interrogata sul principio di presunzione di innocenza, spesso sacrificato in favore della responsabilità oggettiva, e sulla necessità di standard più rigorosi per la validità delle prove scientifiche.

11.2 Il caso di Jannik Sinner

Un altro caso significativo è quello di Jannik Sinner. Nel marzo 2024, durante il torneo di Indian Wells, Sinner è risultato positivo al clostebol, uno steroide anabolizzante vietato dalla WADA. La positività è stata confermata da un secondo test effettuato il 18 marzo dello stesso anno, rilevando una concentrazione di clostebol pari a 0,1 picogrammi per millilitro nelle urine dell’atleta. Tale quantità, estremamente bassa, è risultata compatibile con un’ipotesi di contaminazione accidentale, escludendo un’assunzione deliberata della sostanza.

Secondo la versione fornita da Sinner, la contaminazione sarebbe avvenuta a causa di uno spray contenente clostebol utilizzato dal suo fisioterapista per trattare una ferita sulla mano. Il fisioterapista, successivamente, avrebbe massaggiato Sinner senza utilizzare guanti o altre protezioni, trasferendo involontariamente tracce della sostanza nel corpo dell’atleta. Questa spiegazione è stata presentata durante le indagini e ha trovato riscontro nella natura dei fatti ricostruiti.

Il caso è stato sottoposto al vaglio di un tribunale indipendente, che ha emesso il proprio verdetto il 19 agosto 2024. La sentenza ha stabilito che Sinner non aveva colpa né responsabilità nell’episodio, ritenendo credibile la spiegazione della contaminazione accidentale. Pertanto, l’atleta non ha subito alcuna squalifica.

Tuttavia, sono stati annullati i punti e i premi in denaro guadagnati durante il torneo di Indian Wells, come previsto dai regolamenti in caso di violazione accertata delle norme antidoping.

La vicenda, nonostante l’assoluzione di Sinner, ha continuato a far discutere. Alcuni esperti hanno avanzato dubbi sulla dinamica dei fatti, suggerendo la possibilità che il caso possa rappresentare una forma sofisticata di utilizzo intenzionale della sostanza. La WADA, l’agenzia mondiale antidoping, ha deciso di presentare ricorso contro la decisione del tribunale indipendente, chiedendo una squalifica da uno a due anni per Sinner. È notizia del 15 febbraio 2025 che, nel mentre si aspettava l’udienza definitiva, fissata per il 17 aprile, Sinner e la Wada sono giunti a un accordo che prevede la squalifica di Jannik Sinner per un periodo di 3 mesi *“under the terms of the agreement, Mr. Sinner will serve his period of ineligibility form*

9 February 2025 on 4 May 2025. As per the Code Article 10.14.2, Mr. Sinner may return to official training activity from 13 April 2025”.

Di fronte alla prospettiva di un lungo procedimento legale, con il rischio di una squalifica più severa, Sinner ha optato per un patteggiamento che gli ha permesso di ridurre l'incertezza e limitare il danno alla sua carriera, accettando una sospensione di tre mesi terminata prima degli Internazionali di Roma e del Roland Garros. Questa scelta, seppur comprensibile dal punto di vista pratico, solleva interrogativi più ampi sulla natura del sistema antidoping e sulle pressioni che un atleta può subire in situazioni simili.

L'accordo raggiunto può essere interpretato come una forma di condizionamento in cui l'atleta, messo alle strette, si trova costretto a scegliere il male minore, piuttosto che affrontare un processo dall'esito incerto e potenzialmente devastante per la sua carriera. Sebbene la giustizia sportiva debba garantire l'integrità delle competizioni, il caso di Sinner evidenzia come l'applicazione rigida delle normative antidoping possa, talvolta, sconfinare in una logica di accanimento piuttosto che di equa valutazione delle circostanze. Il fatto che la ITIA avesse inizialmente assolto il tennista e che la WADA abbia comunque deciso di proseguire con un ricorso suggerisce una volontà punitiva che prescinde dalle reali responsabilità dell'atleta.

Questo alimenta ulteriori perplessità sul fatto che il sistema antidoping possa essere più influenzato da logiche politiche e di opportunità, piuttosto che da un'effettiva volontà di garantire giustizia.

Il caso Sinner rappresenta, quindi, un monito sui limiti e le contraddizioni del sistema attuale. Se, da un lato, è fondamentale mantenere elevati standard di trasparenza e correttezza nello sport, dall'altro, è necessario garantire che gli atleti non siano sottoposti a pressioni indebite che li inducano a cedere pur di evitare conseguenze più gravi. Il dibattito che ne è scaturito potrebbe stimolare una riflessione più ampia sulla necessità di riformare alcuni aspetti delle procedure antidoping, affinché queste non diventino strumenti di coercizione ma veri e propri meccanismi di equa giustizia sportiva.

11.3 Il caso di Andreea Răducan

Il caso di Andreea Răducan è uno degli episodi più controversi nella storia del doping olimpico. La giovane ginnasta rumena, all'età di 16 anni, vinse la medaglia d'oro nel concorso individuale femminile ai Giochi Olimpici di Sydney 2000. Tuttavia, pochi giorni dopo, fu dichiarata positiva alla pseudoefedrina, uno stimolante presente in un farmaco per il raffreddore chiamato *Nurofen*, che le era stato somministrato dal medico della squadra. Sebbene la quantità rilevata fosse superiore ai limiti consentiti dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), non vi era alcuna prova che l'atleta avesse assunto il farmaco con l'intenzione di migliorare le proprie prestazioni.

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) confermò la sua squalifica basandosi sul principio della responsabilità oggettiva, secondo il quale ogni atleta è responsabile delle sostanze trovate nel proprio corpo, indipendentemente da come siano state assunte. Il CIO stesso ammise che la ginnasta non aveva cercato di doparsi, ma applicò, comunque, una politica di tolleranza zero, revocandole la medaglia d'oro. Il medico della squadra si assunse la responsabilità per averle somministrato il farmaco senza verificarne il contenuto, ma subì solo una sospensione temporanea, mentre la punizione ricadde unicamente su Răducan. Anche la difesa, secondo cui la quantità di pseudoefedrina fosse troppo bassa per avere un impatto sulle prestazioni, non fu sufficiente per ribaltare la decisione.

Questo caso ebbe conseguenze significative. Nonostante il riconoscimento generale della sua innocenza, Andreea Răducan non fu mai completamente riabilitata e non riottenne la sua medaglia. La vicenda divenne ancora più controversa quando, nel 2003, la WADA rimosse

la pseudoefedrina dalla lista delle sostanze vietate, facendo emergere l'incoerenza del sistema antidoping. Nel 2015, Răducan raccontò la sua esperienza nel libro *“La medaglia d'oro che non ho vinto”*, mentre nel 2017 fu nominata presidente della Federazione Romana di Ginnastica, segno che il mondo dello sport continuava a considerarla un'atleta pulita.

Il caso solleva questioni fondamentali sull'equità del sistema antidoping, in particolare sul concetto di responsabilità oggettiva e sulla rigidità delle sanzioni che non tengono conto delle intenzioni degli atleti. L'ingiustizia subita da Răducan resta un esempio emblematico di come regole troppo severe possano distruggere la carriera di un'atleta innocente. Nonostante la decisione ufficiale, per molti, Andreea Răducan rimane la vera campionessa olimpica del 2000.

11.4 Il caso di Filippo Magnini

Il caso di Filippo Magnini, due volte campione del mondo nei 100 metri stile libero, rappresenta un altro esempio emblematico di controversia legata al doping nello sport. Nel novembre 2018, l'Agenzia Nazionale Antidoping italiana (NADO Italia) ha imposto a Magnini una squalifica di quattro anni per *“uso o tentato uso di sostanze dopanti”*, nonostante l'atleta non fosse mai risultato positivo a test antidoping durante la sua carriera. La sanzione si basava principalmente su presunti legami con il nutrizionista, precedentemente sanzionato con una sospensione trentennale per distribuzione di sostanze illecite. Magnini ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento in pratiche dopanti, definendo la sentenza *“ridicola”*.

Successivamente, Magnini ha presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna. Nel febbraio 2020, il TAS ha annullato la squalifica, scagionando completamente l'atleta da tutte le accuse di doping.

“Nel suo ricorso al CAS, Filippo Magnini ha contestato i fatti accertati a suo carico dai Tribunali Antidoping nazionali italiani e ha chiesto l'annullamento di tali decisioni.”

Sulla base delle prove presentate, il Panel ha stabilito che non vi erano prove sufficienti per concludere che Filippo Magnini avesse violato il WADC. Di conseguenza, è emerso che la sanzione doveva essere annullata”.

Questo caso solleva interrogativi significativi riguardo all'equilibrio tra la necessità di combattere il doping nello sport e la tutela dei diritti degli atleti, evidenziando i rischi associati a decisioni basate su presunzioni piuttosto che su prove concrete e l'interrogativo è questo: si può condannare uno sportivo con un processo alle intenzioni?

11.5 Il caso di Maria Sharapova

Dal punto di vista strettamente giuridico, il caso di doping di Maria Sharapova solleva diverse questioni critiche riguardanti l'applicazione delle norme antidoping, l'interpretazione del dolo nell'ambito del diritto sportivo e la proporzionalità della sanzione.

Il punto centrale della vicenda è l'articolo 2.1 del Programma Antidoping del Tennis (TADP)⁵, che stabilisce la responsabilità oggettiva dell'atleta per qualsiasi sostanza vietata trovata nel suo organismo, indipendentemente dall'intenzionalità dell'assunzione.

Sharapova risultò positiva al meldonium durante gli Australian Open 2016, appena poche settimane dopo che la sostanza era stata inserita nella lista proibita dalla World Anti-Doping Agency (WADA). Il regolamento non lascia spazio a interpretazioni: la presenza di una sostanza vietata costituisce violazione a prescindere dall'intenzione.

Tuttavia, la disputa legale si concentrò sulla gradazione della colpa e sulla proporzionalità

⁽⁵⁾ Art. 2.1 TADP *“è dovere personale di ogni giocatore assicurarsi che nessuna sostanza proibita entri nel suo corpo. I giocatori sono responsabili per qualsiasi sostanza vietata o qualsiasi dei suoi metaboliti o marcatori presenti nei loro campioni.”*

della sanzione. Il Tribunale Indipendente dell'ITF, in prima istanza, inflisse una squalifica di due anni, affermando che Sharapova era stata gravemente negligente. La giustificazione si basava sul fatto che l'atleta non aveva verificato la nuova lista delle sostanze proibite e non si era assicurata che il farmaco che assumeva da anni fosse ancora consentito. Il tribunale riconobbe che non vi era dolo intenzionale, ma applicò comunque una pena severa basata sulla negligenza colposa. Sharapova presentò appello al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), che ridusse la sanzione a 15 mesi, stabilendo che, sebbene vi fosse una responsabilità, la violazione non era intenzionale. Questa decisione fece emergere una questione giuridica fondamentale: la distinzione tra dolo, colpa grave e colpa lieve nel diritto sportivo. Il TAS valutò che l'errore di Sharapova, per quanto significativo, non raggiungeva il livello di colpa grave previsto per una squalifica di due anni o più.

Il caso mise in luce anche una possibile disparità nell'applicazione delle sanzioni antidoping. Altri atleti, per infrazioni simili o meno gravi, hanno ricevuto pene più severe, mentre la riduzione della squalifica di Sharapova ha suscitato il sospetto che il suo status di celebrità abbia influenzato la decisione. Questo pone interrogativi sulla coerenza del sistema giuridico antidoping e sulla discrezionalità delle istituzioni preposte a giudicare.

Un altro aspetto critico riguarda il ruolo della WADA e la gestione del meldonium. L'inserimento del farmaco nella lista delle sostanze proibite avvenne solo il 1° gennaio 2016, con scarsa comunicazione agli atleti. Il fatto che il meldonium possa rimanere nel corpo per mesi ha creato ambiguità giuridiche: atleti che avevano assunto il farmaco prima della proibizione risultarono positivi anche mesi dopo, portando a una serie di ricorsi e a un'applicazione disomogenea delle sanzioni.

In sintesi, dal punto di vista legale il caso Sharapova evidenzia:

- la rigidità del principio di responsabilità oggettiva, che impone sanzioni indipendentemente dall'intenzione, ma che necessita di strumenti di flessibilità per evitare ingiustizie;
- l'importanza della distinzione tra dolo, colpa grave e colpa lieve nel diritto sportivo, con implicazioni dirette sulla determinazione delle pene;
- la necessità di maggiore chiarezza e coerenza nelle decisioni antidoping, per evitare disparità di trattamento tra atleti famosi e meno noti;
- le problematiche legate all'inserimento di nuove sostanze proibite, che devono essere gestite con maggiore attenzione per garantire un'applicazione equa della legge sportiva.

A ben vedere, il caso di Sharapova ha, dunque, rappresentato un precedente importante nella giurisprudenza sportiva, sollevando questioni che, ancora oggi, sono al centro del dibattito sul diritto antidoping.

12. Conclusioni

Alla luce di queste criticità, urgerebbero alcune possibili riforme per garantire maggiore equità e trasparenza nel sistema antidoping. Sarebbe necessario introdurre una maggiore tutela per l'atleta, garantendo un pieno contraddittorio nelle fasi di analisi e verifica. Inoltre, una ridefinizione più chiara dei criteri di dolo e colpa nel doping permetterebbe di distinguere meglio i casi di contaminazione accidentale da quelli di assunzione intenzionale. Infine, un rafforzamento del coordinamento tra giustizia sportiva e ordinaria potrebbe evitare decisioni contrastanti e migliorare l'efficacia del sistema sanzionatorio. La Corte di Giustizia

dell'Unione Europea ha ribadito l'importanza di rispettare i principi di proporzionalità e tutela del diritto di difesa anche nei procedimenti sportivi, spingendo per un bilanciamento più equo tra l'interesse alla repressione del doping e la tutela dei diritti fondamentali degli atleti. L'analisi del doping, sia dal punto di vista dottrinale che giurisprudenziale, mette in luce la complessità del fenomeno e le sfide legate alla sua regolamentazione. I casi Schwazer e Sinner dimostrano l'importanza di bilanciare la lotta al doping con il rispetto dei diritti degli atleti, garantendo procedure giuste ed equilibrate. Rafforzare la cooperazione tra istituzioni sportive e autorità giuridiche, migliorare le procedure di controllo e sensibilizzare gli atleti sono elementi fondamentali per assicurare una gestione più efficace e trasparente dei casi di doping, rispettando al contempo i valori di equità e giustizia che devono guidare ogni ordinamento.

Il caso di Jannik Sinner e l'accordo con la WADA per la squalifica di tre mesi rappresenta un episodio emblematico delle dinamiche di potere nel sistema antidoping internazionale. La WADA ha deciso di impugnare questa decisione davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport, riaprendo la questione e ponendo Sinner in una posizione estremamente delicata.

Di fronte alla prospettiva di un lungo procedimento legale con il rischio di una squalifica più severa, Sinner ha optato per un patteggiamento che gli ha permesso di ridurre l'incertezza e limitare il danno alla sua carriera, accettando una sospensione di tre mesi.

Questa scelta, seppur comprensibile dal punto di vista pratico, solleva interrogativi più ampi sulla natura del sistema antidoping e sulle pressioni che un atleta può subire in situazioni simili.

L'accordo raggiunto può essere interpretato come una forma di condizionamento in cui l'atleta, messo alle strette, si trova costretto a scegliere il male minore piuttosto che affrontare un processo dall'esito incerto e potenzialmente devastante per la sua carriera. Sebbene la giustizia sportiva debba garantire l'integrità delle competizioni, il caso di Sinner evidenzia come l'applicazione rigida delle normative antidoping possa talvolta sconfinare in una logica di accanimento piuttosto che di equa valutazione delle circostanze. Il fatto che la ITIA avesse inizialmente assolto il tennista e che la WADA abbia comunque deciso di proseguire con un ricorso suggerisce una volontà punitiva che prescinde dalle reali responsabilità dell'atleta.

Questo alimenta ulteriori perplessità sul fatto che il sistema antidoping possa essere più influenzato da logiche politiche e di opportunità, piuttosto che da un'effettiva volontà di garantire giustizia.

Il caso Sinner rappresenta, quindi, un monito sui limiti e le contraddizioni del sistema attuale. Se, da un lato, è fondamentale mantenere elevati standard di trasparenza e correttezza nello sport, dall'altro, è necessario garantire che gli atleti non siano sottoposti a pressioni indebite che li inducano a cedere pur di evitare conseguenze più gravi. Il dibattito che ne è scaturito potrebbe stimolare una riflessione più ampia sulla necessità di riformare alcuni aspetti delle procedure antidoping, affinché queste non diventino strumenti di coercizione, ma veri e propri meccanismi di equa giustizia sportiva.